

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 48100 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: CAPOZZI ANGELO**

**Data Udiienza: 09/10/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

PARISI ANGELO nato a PALERMO il 09/05/1939

RINI GIOVANNI nato a CACCAMO il 12/07/1940

RINI NICASIO nato a CACCAMO il 07/03/1947

RINI SALVATORE nato a CACCAMO il 06/05/1942

RINI VINCENZO nato a CACCAMO il 01/04/1950

CORTINA GIULIO nato a CASTELBUONO il 01/04/1951

DI CARLO GIOVANNI nato a CALTAVUTURO il 25/09/1960

DI CARLO GIUSEPPE nato a CALTAVUTURO il 22/11/1961

avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi.

uditi i difensori:

- Avv. VENTO ROSARIO anche in qualità di sostituto processuale, dell'avvocato REINA ANTONINO in difesa di CORTINA GIULIO ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
- Avv. AMITRANO MARGARETH in difesa di PARISI ANGELO ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
- Avv. CANZONE GIUSEPPE in difesa di RINI GIOVANNI, RINI NICASIO, RINI SALVATORE e RINI VINCENZO che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi ed in subordine declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto – tra gli altri imputati – da Angelo Parisi, Giovanni Rini, Nicasio Rini, Salvatore Rini, Giulio Cortina, Giovanni Di Carlo e Giuseppe Di Carlo avverso la sentenza emessa in data 16.3.2015 dal locale Tribunale che – per quanto rileva in questa sede – aveva dichiarato:

- Angelo Parisi colpevole dei reati ascrittigli ai capi A)(artt. 81,110.319,319ter,321 cod. pen.), esclusa la continuazione interna, limitatamente alla condotta poste in essere fino all'agosto 2007, C)( art. 323 cod. pen.), A)(artt. 81,110.319,319ter,321 cod. pen. (proc. n.775/2010RGNR) esclusa la continuazione interna, C) (art. 323 cod. pen.) (proc. n. 775/2010 RGNR), D)(artt. 110,481 cod. pen.), E)( art. 323 cod. pen.), F)(artt. 81,110.319,319ter,321 cod. pen.) limitatamente alla condotta posta in essere con riferimento al proc. n. 149/2007,mod.1/A G.P. ed al proc. n. 15/2008,mod. 1/A G.P., H)( artt. 110,479 cod. pen.);

- Giovanni Rini, Salvatore Rini, Nicasio Rini, Vincenzo Rini colpevoli del reato loro ascritto in concorso al capo B)(artt. 81,110.319,319ter,321 cod. pen.) (proc. n. 775/2010 RGNR), esclusa la continuazione interna;

- Giuseppe Di Carlo e Giovanni Di Carlo colpevoli del reato loro ascritto in concorso al capo G) (artt. 81,110.319,319ter,321 cod. pen.;

condannandoli a rispettiva pena di giustizia; assolveva Angelo Parisi dalle rimanenti condotte ascrittegli sub F) e dal reato ascritto sub I) perché il fatto non sussiste;

in parziale riforma della decisione:

- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Parisi, Giuseppe Di Carlo, Giovanni Di Carlo in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), C)(proc. n. 775/10 RGNR), D), E), F) limitatamente alle condotte poste in essere il 20 luglio 2007, G) limitatamente alle condotte poste in essere il 20 luglio 2007 ed H) perché estinti per intervenuta prescrizione e, concesse le attenuanti generiche agli imputati Giovanni Rini, Salvatore Rini, Vincenzo Rini, Nicasio Rini, Giuseppe Di Carlo, Giovanni Di Carlo e Giulio Cortina, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a:

- Angelo Parisi per i residui reati di cui ai capi A)(proc. n. 775/10 RGNR), ed F) limitatamente alla condotta posta in essere nel giugno 2008, unificati per continuazione;

- Giuseppe Di Carlo e Giovanni Di Carlo per la residua condotta di cui al capo G);

- Giovanni Rini, Nicasio Rini, Vincenzo Rini e Salvatore Rini per il reato di cui al capo B)(proc. pen. n. 775/10 RGNR);

- Giulio Cortina per il reato di cui al capo A)(proc. n. 775/10 RGNR);

confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione i predetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Nell'interesse di Angelo Parisi si deduce:

3.1. Erronea applicazione dell'art. 319 ter cod. proc. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione avendo la Corte ommesso di valutare la rilevanza della correttezza della pronuncia emessa dal Giudice di pace nei procedimenti di cui alle imputazioni sub A) e B), essendo contraddittoriamente - rispetto alla imputazione - individuato l'atto contrario alla legge esclusivamente in relazione ad un presunto obbligo di astensione dalla trattazione della causa.

3.2. Violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. per non aver dichiarato la Corte di appello l'estinzione dei reati contestati all'imputato ricorrente per intervenuta prescrizione, trattandosi di procedimenti definiti con dispositivo emesso alla udienza del 14.12.2006 e non rilevando che la motivazione fu depositata il 23.7.2007, essendo del tutto errata la indicazione del *tempus commissi delicti* indicato in imputazione <<fino al 7 aprile 2008>>. A tal riguardo la Corte del tutto erroneamente fa leva sulla conversazione n. 25073 del 7 aprile 2008, ben lontana dal momento della decisione, e tenendo conto che la condotta ipotizzata si realizza al momento del contatto con il Cortina - sicuramente prima del 14.12.2006 - e finisce con il momento della decisione.

3.3. Violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. per omessa declaratoria di prescrizione dei reati sub capi F) e G), nonostante i procedimenti di cui alle imputazioni fossero definiti con la decisione del 17.1.2008, a nulla valendo il riferimento della Corte alla presunta

dazione del giugno 2008 fondata sulla captazione citata in sentenza a pg. 53 il cui contenuto prova il contrario dell'assunto della sentenza.

3.4. Erronea applicazione dell'art. 319 ter cod. pen. e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione.

I contatti intercorsi con l'avv. Falcone non possono assurgere a fonte di prova in quanto questi forniscono prova contraria alla accusa segnando l'incongruenza della motivazione a riguardo.

Quanto alla consegna della paglia al Parisi, non v'è corretta valutazione a riguardo della consegna e della sua correlazione al presunto favore piuttosto che ai pregressi rapporti di conoscenza tra il Parisi e Di Carlo.

3.5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena che non ha considerato l'entità della pena inflitta all'imputato con la precedente sentenza né ha applicato la continuazione tra i reati di questa sentenza e quelli oggetto del presente giudizio.

4. Nell'interesse di Giuseppe Di Carlo e Giovanni Di Carlo con unico atto si deduce:

4.1. Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione all'omessa decisione sulla istanza difensiva di rinvio per legittimo impedimento della udienza del 20.9.2011, essendo contraddetto dalla stessa Corte l'assunto che in tale udienza non si era svolta alcuna attività processuale.

4.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81,110,319,319 ter,321 cod. pen. in quanto:

- In relazione al giudizio n. 149/2007 la promessa del corruttore e l'accettazione del corrotto sono dedotte da intercettazioni telefoniche che nulla provano in relazione al *pactum sceleris*, addirittura escludendolo laddove il Giudice di Pace chiede ai Di Carlo quanto è il dovuto per i tre camion di paglia ricevuti; come pure - in quella del Giudice di pace con la moglie - che i Di Carlo avevano fatto la regalia senza aver ricevuto benefici.

- In relazione al procedimento n. 15/2008, la dazione è stata provata sulla base di una sola intercettazione del 15.6.2008 tra il Giudice di pace e la moglie di Giovanni Di Carlo che non prova alcunché a riguardo del patto e della stessa dazione.

4.3. Violazione dell'art. 159 cod. pen. essendo stata computata la sospensione dei termini per astensione degli avvocati dal 25.5. al 27.7.2017 nonostante l'avv. Vercio alla udienza del 25.5.2017 avesse dichiarato espressamente di non aderire a detta astensione.

5. Nell'interesse di Giulio Cortina si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 110,319,319ter e 321 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

L'assunto della sentenza secondo il quale <<fu proprio l'atto compiuto dal giudice di pace ad indurre il privato, Giovanni Rini, a retribuire il pubblico ufficiale>> è razionalmente e giuridicamente insostenibile per dimostrare la fattispecie di reato di cui trattasi, prescindendo dal contenuto dell'atto giudiziario compiuto. La prova dei donativi del privato <<indotti>> dall'atto del pubblico ufficiale non sono ancora dimostrativi che esso atto, nella sua previa corretta formazione, sia stato contaminato da future aspettative di sorta.

Inoltre, la sentenza è viziata in relazione al ritenuto concorso del ricorrente disvelandosi l'incompatibilità tra il suo presunto ruolo di collegamento tra i coimputati Parisi e Rini a seguito della segnalazione e la supposta diversa condotta di istigazione con la quale lo stesso imputato avrebbe indotto il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio in cambio di un'utilità.

La sentenza sul punto dell'accertamento della rilevanza causale della condotta dell'imputato si palesa illogica e meramente apparente, limitandosi alla sola corrispondenza tra la presunta segnalazione effettuata dal predetto e l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni disposto dal Giudice di pace, senza che fosse accertata qualsiasi pressione, ingerenza o altra condotta efficace nei confronti del pubblico ufficiale.

Inoltre, l'assunto che l'intervento del ricorrente nella presente vicenda abbia riguardato anche una ipotetica utilità che dall'attività corruttiva sarebbe derivata al Giudice di pace è conclusione contraddittoria rispetto sia alla contestazione configurata nella forma di corruzione susseguente, sia alle integrali risultanze probatorie – dalle quali non emerge in alcun modo che il ricorrente abbia mai avuto contezza della volontà dei Rini di consegnare al Parisi le piccole regalie (motivo di appello con il quale la Corte non si confronta).

6. Nell'interesse di Giovanni Rini, Nicasio Rini, Salvatore Rini, Vincenzo Rini con unico atto si deduce violazione ed erronea

applicazione degli artt. 110,319,319 ter e 321 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione.

E' ripreso il precedente motivo del ricorso del coimputato Cortina. Inoltre, con specifico riguardo alle singole posizioni dei ricorrenti si differenzia quella di Giovanni Rini dalle altre, rispetto alle quali ultime si censura l'attribuzione di responsabilità per il solo fatto che si tratta dei titolari dell'atto di ricorso, essendo privo di consistenza il riferimento all'utilizzo del plurale <<noi>> nella captazione n. 4951 del 21.11.2017 tra Giovanni Rini, protagonista della vicenda, ed il Parisi.

Quanto a Giovanni Rini la attribuzione del dolo è basata su una insufficiente motivazione che non tiene conto della natura di mero atto di rispetto delle modeste regalie, corrisposte in un contesto di rapporto personale, in un tempo lontano rispetto alla decisione dei ricorsi e del tutto sproporzionate rispetto alla funzione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In relazione al primo motivo del ricorso di Angelo Parisi, al ricorso di Giulio Cortina ed a quello dei ricorsi di Giovanni Rini, Nicasio Rini e Salvatore Rini riferito alla configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari ed alla rilevanza nell'ambito della fattispecie della formale correttezza della decisione giudiziaria va detto quanto segue.

3. Costituisce orientamento ormai consolidato che il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244973 - 01). E' stato, infatti, autorevolmente affermato che il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581 - 01), spiegandosi che <<ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell'atto del pubblico ufficiale: se essa [per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica; prospettive di vantaggi economici o di benefici

pubblici o privati; sollecitazioni della parte interessata o di altri] è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l'utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell'atto, come pure è irrilevante stabilire se l'atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio. La finalità si riferisce al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzione giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà (non solo soggettiva ma anche oggettiva) costituzionalmente presidiato, così da alterare la dialettica processuale. Quanto all'atteggiarsi del dolo, è vero che, nel caso della corruzione antecedente, la condotta del pubblico ufficiale, rivolta a favorire o danneggiare una parte, trova la sua ragione in un accordo corruttivo già intervenuto, laddove invece, nella corruzione susseguente, la condotta medesima non costituisce la controprestazione rispetto ad una promessa o ad una dazione di denaro o di altra utilità: l'attività giudiziaria, però, in entrambi i casi, resta comunque influenzata dall'atto o dal comportamento contrario ai doveri d'ufficio, mediante il quale si realizza il fine perseguito dal pubblico ufficiale. In tutte le forme di corruzione antecedente (e quindi anche nella corruzione antecedente in atti giudiziari) l'atto o il comportamento del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta del corrotto penalmente rilevante già in itinere. Nelle ipotesi di corruzione susseguente, invece, l'atto del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta che non ha ancora assunto rilevanza penale con riferimento al delitto di corruzione e che tale rilevanza assume se, successivamente all'atto o al comportamento, il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilità (ovvero la loro promessa) per averlo realizzato>>.

L'autorevole orientamento è stato da ultimo ribadito affermandosi che, in tema di delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto, ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte (Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916 - 01).

4. La sentenza impugnata si è attenuta ai richiamati principi di diritto facendo leva sul metodo con il quale si è pervenuta alla decisione giurisdizionale, rigettando le doglianze difensive in ordine alla inconfigurabilità della corruzione in atti giudiziaria c.d. susseguente in relazione ad alcune ipotesi contestate agli imputati in cui l'utilità era stata ricevuta dal Parisi, o la relativa promessa da lui accettata, per un atto già compiuto.

5. Esaminato il profilo generale comune ai predetti ricorsi, può passarsi alla trattazione di ciascuno di essi.

6. Il ricorso nell'interesse di Angelo Parisi.

6.1. Il primo motivo, riguardante i reati di cui ai capi A) e B), è manifestamente infondato per le ragioni in diritto sopra richiamate in relazione alla irrilevanza della conformità a diritto della decisione giudiziaria per la quale l'utilità è conferita o promessa.

Secondo la incensurabile ricostruzione in fatto della doppia conforme decisione di merito (v. pg. 29 e ss. della sentenza impugnata), i Rini avevano chiesto l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa che avevano irrogato le sanzioni pecuniarie con tre ricorsi che il Parisi, giudice di pace di Montemaggiore Belsito, aveva accolto all'esito della udienza del 14.12.2006, depositando le relative motivazioni in data 23.7.2007. E' risultato che i Rini erano stati messi in collegamento con il Parisi dal Cortina che si era speso personalmente per assicurarsi dell'accoglimento da parte dei ricorsi del Parisi, ricevendo assicurazioni al riguardo (v. captazioni n. 263 del 3.8.2007 tra Parisi e Cortina, n. 7052 del 30.11.2007 tra Parisi e Giovanni Rini); sono correttamente considerate la conversazione n. 3090 del 21.12.2007, in uno a quella n. 4951 del 21.12.2007 e n. 281 del 23.12.2007 che danno conto delle frequenti regalie di prodotti alimentari effettuate dalla famiglia Rini in favore del giudice di pace intese come corrispettivo dei favori ricevuti da questi, fino alle emersione nella captazione n. 4952 di altri atti contrari ai doveri di ufficio da parte del magistrato onorario relativi ad altre cause che la famiglia Rini aveva all'epoca pendenti davanti a lui, ancorchè non oggetto di contestazione; la Corte non illogicamente, inoltre, evidenzia il contenuto della conversazione captata il 7.4.2008 tra Giovanni Rini ed il Parisi in occasione della quale il primo aveva raccomandato al secondo di non parlare esplicitamente al telefono di questioni <<riservate>>, contesto nel quale il Rini risultava aver consegnato l'ennesimo regalo al



giudice di pace che, ancora una volta, gli aveva assicurato di essere <<sempre disponibile>>.

Pertanto, si sottrae a censure la affermazione da parte della Corte secondo la quale le numerose dazioni, lungi dal costituire disinteressate regalie da parte dei componenti della famiglia Rini, costituivano, sia pure *a posteriori*, una ricompensa per l'atto compiuto dal Parisi in loro favore, e nel medesimo senso erano state intese da quest'ultimo, il quale aveva più volte richiamato con Giovanni Rini l'intervento del Cortina, ricollegando il proprio atteggiamento alla volontà di favorirli.

6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto, in considerazione della ritenuta fattispecie di corruzione susseguente per cui rileva, ai fini della consumazione del reato, il momento della dazione illecita o della promessa, esulando dal tema il riferimento alla conversazione del 7.4.2008 indicata in ricorso (che si rinviene a pg. 40 della sentenza impugnata e già sopra considerata) relativa ad un ennesimo regalo al Parisi a riprova di un contesto sintomatico della illiceità del rapporto.

6.3. Il terzo motivo, relativo ai reati di cui ai capi F) e G), è manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto, in relazione alla desunta prosecuzione del rapporto illecito – con la promessa di dazioni e consegna di varie regalie, tra le quali la fornitura di tre camion di paglia del valore di 1.500 euro e di rotoballe di fieno - fino alla data del 15.6.2008, secondo la emergenza captativa (n. 1447, conversazione tra il Parisi e la moglie del Di Carlo), non illogicamente valutata dal Giudice di merito, secondo la quale era stata effettuata la consegna di un'altra fornitura di fieno al Parisi quale ulteriore contropartita ad una disponibilità continuativa ad elargire benefici da parte di quest'ultimo nei confronti della famiglia di Catalvuturo (v. pg. 51 e sg. della sentenza impugnata).

6.4. Il quarto motivo è genericamente proposto per questioni di fatto inerenti la valutazione probatoria che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

La Corte di appello senza incorrere in vizi logici e giuridici (v. pg. 46 e ss.) ha ricostruito le condotte illecite correlate ai due procedimenti trattati dal Parisi – definiti all'esito dell'udienza del 17.1.2008 - che aveva garantito ai Di Carlo, in cambio delle promesse e dazioni di cui si è sopra detto, l'accoglimento dei relativi ricorsi e consentendo con

espediente di rendere le sue decisioni non riformabili, facendo apporre sul ricorso di cui al secondo procedimento (15/08 mod. 1/A G.P.) una falsa data di deposito, per impedirne la dichiarazione di inammissibilità. Non illogicamente il Giudice di merito ha ravvisato la natura di contropartita alle dazioni da parte della famiglia Di Carlo dal contenuto delle conversazioni captate (a partire da quelle del 20.7.2007, v. pg. 47 e ss.) che davano conto della gratuità delle forniture di paglia dei Di Carlo al Parisi e della correlazione - di cui questi si mostrava consapevole - tra le dazioni ed i suoi servizi. Del pari ineccepibile è la ricostruzione in fatto riguardante le assicurazioni data dal Parisi all'accoglimento del primo ricorso, aggirando la questione della incompetenza territoriale sollevata dalla Provincia Regionale di Palermo (v. captazione del giorno dell'udienza con Giuseppe Di Carlo e con il difensore Elio Falcone, nel cui stesso contesto il Parisi - tra l'altro - aveva parlato del pesce molto fresco recatogli dal Giuseppe Di Carlo).

Quanto al secondo procedimento n.15/08 R.G. mod. 1/A G.P., la Corte del pari ineccepibilmente ricostruisce sulla scorta del contenuto delle captazioni (v. pg. 50 e sg.) la condotta illecita concordata con l'avv. Falcone in ordine alla apposizione della falsa data di deposito del ricorso, il cui termine risultava altrimenti scaduto.

Né può essere censurato in questa sede il rigetto della dedotta insussistenza dell'accordo corruttivo sul solo rilievo della espressione del Parisi riferita alla generosa dazione, da parte dei Di Carlo, della paglia nonostante <<non gli avesse fatto niente>>, stabilendo non illogicamente la stessa affermazione - attraverso la mancanza di altre plausibili ragioni lecite - una correlazione tra detta dazione e l'attività giurisdizionale dello stesso Parisi in favore dei Di Carlo.

6.5. Il quinto motivo costituisce generica censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici considerando la gravità della condotta, la condanna per fatti analoghi - in relazione alla quale, peraltro, solo del tutto genericamente prospettata la esistenza del vincolo della continuazione rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio - e la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza rispetto alla pervicacia delle medesime condotte, sintomatica delle negativa personalità del ricorrente.

7. I ricorsi Giuseppe Di Carlo e Giovanni Di Carlo sono inammissibili.

7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato risultando del tutto corretta la risposta della Corte che, nel rigettare il pertinente motivo di gravame, in conformità al consolidato orientamento di legittimità (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158 - 01), ha osservato che – a prescindere dalla questione sulla ritualità dell’invio della istanza difensiva di rinvio – non v’era stata attività processuale essendosi il Tribunale limitato a disporre rinvio per l’omessa notifica ad alcuni imputati.

7.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto involgenti la rivalutazione probatoria che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

Richiamando quanto già detto in relazione alla vicenda del giudizio n.149/2007 occupandosi del ricorso del Parisi, la deduzione fa leva su una diversa interpretazione del contenuto delle captazioni dalle quali – invece- non illogicamente la Corte ha desunto l’esistenza del *pactum sceleris* considerando che i Di Carlo, alla telefonata di ringraziamento del Parisi per la fornitura dei tre camion di paglia, avevano senz’altro risposto che si trattava di un regalo; come pure che, in riferimento alla captazione tra il Parisi e la moglie, come già detto, la stessa affermazione del Parisi – attraverso la mancanza di altre plausibili ragioni lecite - stabiliva una correlazione tra detta dazione e l’attività giurisdizionale del Parisi in favore dei Di Carlo.

Quanto alla vicenda del giudizio n. 15/2008, parimenti richiamate le precedenti considerazioni svolte in relazione al ricorso del Parisi, la deduzione difensiva è generica ed in fatto rispetto alla complessiva ricostruzione dei rapporti tra i Di Carlo ed il Parisi fino alla puntuale emergenza costituita dalla captazione del 15.6.2008 relativa ad una ulteriore fornitura di fieno.

7.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto l’avvenuto rinvio per l’astensione degli altri difensori rende irrilevante la non adesione di uno dei difensori.

8. Il ricorso di Giulio Cortina è inammissibile.

8.1. Quanto alla sussistenza della fattispecie di corruzione susseguente, segnatamente con riferimento al contenuto dell’atto giudiziario compiuto, il motivo è manifestamente infondato in considerazione di quanto già esposto nel precedente paragrafo 2 ed in base alla ineccepibile ricostruzione del fatto della doppia conforme

decisione di merito già richiamata in occasione della trattazione del ricorso del Parisi secondo la quale la finalità perseguita al momento del compimento dell'atto giudiziario da parte del magistrato onorario non era esclusivamente ispirata alla corretta amministrazione della giustizia ma di favorire i destinatari della ingiunzione annullata, determinazione alla quale sono conseguite le ripetute dazioni illecite al giudice di pace da parte dei soggetti favoriti.

8.2. Quanto al concorso del ricorrente il motivo è generico rispetto alla non illogica motivazione che giustifica il suo pieno coinvolgimento nella vicenda in quanto soggetto che mette in contatto i Rini con il Parisi in occasione della trattazione da parte di questi dei tre ricorsi presentati dai primi, assicurandosi che il giudice corrotto avesse aderito alle sue richieste, fino al momento del deposito della motivazione delle tre sentenze (v. pg. 43 della sentenza impugnata), dandosi del pari ineccepibilmente conto della sussistenza del profilo soggettivo del reato stante la consapevolezza dei correi della violazione dei doveri di imparzialità incombenti in capo ad un giudice e del divieto per questi di ricevere utilità da parte dei provati per il compimento di atti del proprio ufficio.

La Corte, a fondamento della conclusione, dà – in particolare – correttamente conto della emergenza secondo la quale il Parisi e Giovanni Rini parlano – nel corso del colloquio captato il 30 novembre 2007 – del rapporto da ciascuno tenuto con il Cortina, riferendosi esplicitamente dell'interessamento mostrato da questi per le vicende dei Rini e della presentazione di essi al Parisi il quale, a sua volta, riferisce al Rini dell'assicurazione data in tale momento al Cortina circa l'accoglimento dei ricorsi presentati dai Rini (v. pg. 36 e ss. e 42 della sentenza impugnata), fino alla captazione del 3 agosto 2007 dalla quale emerge che il Parisi dialoga con il Cortina sul contenuto delle sentenze che andava a depositare (v. pg. 30 e ss. della sentenza impugnata).

La Corte, al riguardo, si è posta in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra

gli autori necessari (sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264124 - 01).

9. I ricorsi di Giovanni Rini, Nicasio Rini, Salvatore Rini e Vincenzo Rini sono inammissibili.

9.1. Quanto alla sussistenza della fattispecie il motivo è manifestamente infondato secondo le considerazioni già svolte in relazione all'analogo motivo svolto dai coimputati.

9.2. Quanto alla partecipazione dei singoli ricorrenti al fatto il motivo è genericamente proposto per ragioni non consentite in quanto volto ad una rivalutazione probatoria che non può trovare accesso in sede di legittimità.

Ritiene la Corte che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la corresponsabilità di Nicasio Rini, Salvatore Rini e Vincenzo Rini, è stata desunta non solo dall'espressione utilizzata da Giovanni Rini (<<noi>>) per indicare i destinatari dei favori del Parisi, ma dalla gestione da parte dello stesso Giovanni Rini dei rapporti corruttivi con il Parisi nell'interesse e per conto di coloro (Nicasio, Salvatore e Vincenzo Rini) che erano i titolari dei ricorsi, in riferimento ai quali lo stesso Parisi aveva assicurato l'esito favorevole dei ricorsi ( v. pg. 42 e sg. della sentenza impugnata).

Quanto alla responsabilità di Giovanni Rini e, segnatamente al profilo psicologico del reato, il motivo è parimenti genericamente proposto per ragioni di fatto che involgono la rivalutazione dell'effettiva natura retributiva delle ripetute dazioni e la loro corresponsione successiva alle decisioni giudiziarie: ebbene, in relazione a tali questioni, è sufficiente rinviare a quanto già detto circa la sussistenza del reato di corruzione susseguente nel caso di specie e con riferimento alla consapevole posizione del corruttore.

10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

g

e

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 9.10.2019.


Il Consigliere estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Anna Petruzzellis



---